

Sostituzione maniglioni antipánico, senza marcatura CE, entro il 16 febbraio 2013

Sintesi DM 03/11/2004 e succ.

Scadenze

Il DM 03/11/2004 “*Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio*” impone l'adeguamento dei dispositivi non marcati CE, in conformità alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125, entro febbraio 2011.

Il successivo DM 06/12/2011 differiva il termine di adeguamento al 16/02/2013.

Campo di applicazione

L'art. 1 del DM 03/11/2004 specifica che il campo di applicazione del decreto contempla i dispositivi di apertura manuale delle porte installate:

- lungo le vie di esodo
- nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco
- quando ne sia prevista l'installazione.

Casi di obbligo di sostituzione dei maniglioni

L'art. 3 del DM 03/11/2004 prescrive l'installazione dei dispositivi muniti di marcatura CE nei seguenti casi:

- a) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l'installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all'art. 5, devono essere installati dispositivi almeno conformi alla norma UNI EN 179 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a.1) l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;
 - a.2) l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26;
- b) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l'installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all'art. 5, devono essere installati dispositivi conformi alla norma UNI EN 1125 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
 - b.1) l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;
 - b.2) l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone;
 - b.3) i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d'incendio con più di 5 lavoratori addetti.

L'art. 5 del DM 03/11/2004 stabilisce infine che i dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività di cui all'art. 3, devono essere sostituiti:

- in caso di “rottura del dispositivo”;
- in caso di “sostituzione della porta”;
- in caso di “modifiche dell'attività che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo”;
- “entro sei anni dalla data di entrata in vigore” del DM 03/11/2004.